

**DELIBERAZIONE 11 MAGGIO 2021**

**197/2021/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE  
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2020-2023, PROPOSTO DALLA  
CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ATO 2 LAZIO CENTRALE - ROMA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1157<sup>a</sup> riunione del 11 maggio 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea" (di seguito: D.M. 93/17) e, in particolare, l'articolo 18;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 141/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, delle tariffe e del correlato Piano economico-finanziario proposti dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ato 2 Lazio Centrale – Roma”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 25 settembre 2014, 463/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ato 2 Lazio Centrale – Roma”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII), recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2016, 674/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ato 2 Lazio centrale - Roma”;

- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2018, 572/2018/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 636/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per il monitoraggio sull’applicazione dei criteri di articolazione tariffaria recati dal Testo Integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI)” (di seguito: deliberazione 636/2018/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 311/2019/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato ed integrato;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 ottobre 2019, 402/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 402/2019/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 480/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 480/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato ed integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR, “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 46/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2020, 125/2020/R/IDR, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 125/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 186/2020/R/IDR, recante “Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 547/2019/R/IDR, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 187/2020/R/IDR, recante “Orientamenti per l’adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: documento per la consultazione 187/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2020, 332/2020/R/IDR, recante “Procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93” (di seguito: deliberazione 332/2020/R/IDR);
- il Comunicato dell’Autorità 18 febbraio 2020, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2019” (di seguito: Comunicato 18 febbraio 2020);
- il Comunicato dell’Autorità 16 giugno 2020, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2020)” (di seguito: Comunicato 16 giugno 2020);
- la determina 29 giugno, 1/2020-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR” (di seguito: determina 1/2020-DSID);
- l’istanza di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17, formulata dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma - con comunicazione prot. ARERA 28478 dell’1 settembre 2020- in accordo con il gestore ACEA ATO 2 S.p.A.;
- i dati, gli atti e i documenti relativi al gestore di cui al precedente alinea, trasmessi, in data 4 dicembre 2020 – e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 29 aprile 2021 – dal citato Ente di governo dell’ambito ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR, nonché della determina 1/2020-DSID.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)".

**CONSIDERATO CHE:**

- a seguito di un ampio processo partecipativo nell'ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 402/2019/R/IDR e 480/2019/R/IDR, con deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - comunque in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa, basata su una matrice di schemi regolatori, applicata a partire dal 2014 (e declinata prima nel MTI e poi nel MTI-2, come integrato e modificato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR);
- al comma 4.2 della citata deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:

- a) il programma degli interventi, PdI (di cui il piano delle opere strategiche, POS, redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale), che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023;
- b) il piano economico-finanziario (PEF), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 580/2019/R/IDR – esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;
- il comma 5.2 della medesima deliberazione 580/2019/R/IDR, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede in particolare che:
  - la determinazione delle tariffe per l'anno 2020 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-2 (come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2018 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
  - la determinazione delle tariffe per gli anni 2021, 2022 e 2023 avvenga considerando i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2019 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- il successivo comma 5.3, nel disciplinare la procedura di approvazione delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- con deliberazione 235/2020/R/IDR, è stato differito al 31 luglio 2020 il termine entro cui gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a trasmettere all'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), della deliberazione 580/2019/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
  - i. il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche;
  - ii. il piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico, al Rendiconto finanziario e allo Stato patrimoniale;
  - iii. la convenzione di gestione;
  - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione del piano economico-finanziario;
  - vi. l'aggiornamento, ai sensi del comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato

richiesto dall’Autorità;

- il comma 7.2 della menzionata deliberazione 580/2019/R/IDR prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d’ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8, nonché i casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario di cui all’articolo 8 - a decorrere dal 1 gennaio 2020, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell’ambito, e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all’Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

**CONSIDERATO CHE:**

*con riferimento alla qualità tecnica:*

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l’Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1 gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
  - a) standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;
  - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
  - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell’ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- con il medesimo provvedimento l’Autorità ha individuato, per ciascun macro-indicatore, obiettivi annuali di mantenimento o miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto, all’articolo 4 della deliberazione 917/2017/R/IDR, che “a partire dall’anno 2019, gli obiettivi di qualità tecnica [siano] stabiliti sulla base del valore registrato nell’annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all’annualità più recente”, prevedendo anche che i medesimi obiettivi siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo, in particolare, che la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell’ambito dell’aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario;
- alla luce del comma 8.2 della medesima deliberazione – in base al quale l’Ente di governo trasmette annualmente all’Autorità i dati di qualità tecnica – con il

Comunicato 16 giugno 2020 (anche ai fini del procedimento avviato con deliberazione 46/2020/R/IDR, volto allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per gli anni 2018 e 2019), l’Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all’uopo necessaria;

*con riferimento alla qualità contrattuale:*

- con deliberazione 547/2019/R/IDR, l’Autorità ha integrato la disciplina in materia di regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, introducendo, tra l’altro, dal 1 gennaio 2020, un meccanismo incentivante di premi/penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori relativi all’“Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e alla “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”;
- l’Autorità ha previsto che per ogni macro-indicatore siano individuati gli obiettivi annuali, divisi in due categorie, di mantenimento e di miglioramento, questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base al livello di partenza;
- con esclusivo riferimento al primo anno di valutazione delle *performance* (2020), il livello di partenza è definito tenuto conto dei dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018 (comma 93.3 della RQSII), sulla base del riepilogo fornito all’Autorità nell’ambito della “Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2019” di cui al Comunicato 18 febbraio 2020.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 235/2020/R/IDR – tenuto conto degli elementi acquisiti in esito alla richiesta di informazioni di cui alla deliberazione 125/2020/R/IDR nonché nell’ambito della consultazione di cui al documento 187/2020/R/IDR – l’Autorità, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19 sull’equilibrio economico e finanziario del settore idrico e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, ha adottato taluni accorgimenti su specifici aspetti (comunque coerenti con l’assetto di regole complessivo), introducendo nell’impianto regolatorio elementi di flessibilità a garanzia della continuità dei servizi essenziali, nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti;
- in particolare sono stati introdotti: *i)* elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità contrattuale e tecnica, prevedendo che gli obiettivi di qualità (di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, e 917/2017/R/IDR), riferiti al 2020 e al 2021, siano valutati cumulativamente su base biennale; *ii)* adeguamenti di specifici criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di cui al MTI-3; *iii)* misure selettive per la sostenibilità finanziaria delle gestioni; *iv)* misure per il rafforzamento della sostenibilità sociale; *v)* forme di anticipazione sui conguagli attivabili dagli Enti di governo dell’ambito tramite motivata istanza da presentare, entro il 30 settembre 2020, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA).

**CONSIDERATO CHE:**

- con determina 1/2020-DSID è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- ai sensi delle deliberazioni e della determina sopra richiamate, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha trasmesso, in data 4 dicembre 2020, lo specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, relative al gestore ACEA ATO 2 S.p.A., nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 29 aprile 2021 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati - ovvero nell'ambito degli specifici procedimenti avviati dall'Autorità medesima, in particolare, per il monitoraggio dei corrispettivi applicati agli utenti e dei dati di qualità tecnica (di cui alle deliberazioni 636/2018/R/IDR e 46/2020/R/IDR) - la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

**CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (riferiti all'annualità 2019), tra l'altro confermando, per il gestore ACEA ATO 2 S.p.A., la sussistenza dei quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ossia:
  - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali;
  - l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
  - l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE, pur specificando che il Comune di Roma è attualmente sotto osservazione per effetto della procedura di infrazione 2014/2059, con conseguenti interventi pianificati per la risoluzione della criticità in parola;
  - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;

- per quanto attiene ai *macro-indicatori di qualità tecnica* relativi al richiamato gestore – segnatamente: M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata” – il soggetto competente (come riepilogato nella Tabella 1 dell’Allegato A al presente provvedimento) ha individuato:
  - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori nell’annualità 2019;
  - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
  - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento, secondo quanto indicato dalla RQTI) previsti per il 2020 e il 2021 (da valutarsi, ai fini dell’applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione nell’anno 2022, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell’anno 2021, ai sensi di quanto disposto dal comma 3.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR);
  - i principali interventi infrastrutturali volti a conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea, anche esplicitando – tra quelli consistenti in nuove opere strategiche (ricompresi nel POS), la cui realizzazione richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica – i seguenti:
    - messa in sicurezza dell’Acquedotto del Peschiera e dell’Acquedotto Marcio, realizzazione di talune condotte di acquedotto e di tratti di rete di adduzione, nonché di un “Nuovo potabilizzatore del Fiume Tevere – Comune di Roma”, del relativo manufatto di pompaggio e di un nuovo desalinizzatore;
    - potenziamento del sistema fognario per il superamento della procedura di infrazione comunitaria sul territorio di Roma Capitale, realizzazione di un essiccatore presso il depuratore di Roma Sud e di un trattamento sabbie (*Soil Washing*) presso il depuratore di Ostia;
- con riguardo ai *macro-indicatori di qualità contrattuale* introdotti con deliberazione 547/2019/R/IDR – segnatamente: MC1 - “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all’esecuzione di allacciamenti e lavori, all’attivazione e disattivazione della fornitura) e MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l’utenza) – l’Ente di governo dell’ambito in oggetto (come riepilogato nella Tabella 2 dell’Allegato A) ha identificato:
  - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati, ai sensi della RQSII, nel 2018;
  - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
  - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento) previsti per il 2020 e il 2021 (individuati sulla base di quanto da ultimo stabilito dal comma

2.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR e da valutarsi, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione nell'anno 2022, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2021, ai sensi di quanto disposto dal comma 2.2 della deliberazione da ultimo citata);

- la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha, altresì, richiesto all'Autorità la possibilità di ricorrere alle forme di flessibilità nell'applicazione della regolazione della qualità tecnica e della qualità contrattuale previste dalla deliberazione 917/2017/R/IDR e 547/2019/R/IDR per i casi di operazioni di aggregazione gestionale, all'uopo rappresentando l'avvenuta acquisizione della gestione:
  - *“del potabilizzatore di Montanciano e dell'acquedotto del Mignone”* a servizio del Comune di Civitavecchia (in data 1 giugno 2019), evidenziando contestualmente che si tratta di *“impianti per i quali sono state rilevate diverse criticità”*, tali da richiedere *“una tempistica adeguata per la realizzazione degli interventi di manutenzione”*;
  - del servizio idrico potabile nel Comune di Percile (in data 1 gennaio 2020), evidenziando che, con riferimento al menzionato territorio, vi sono *“difficoltà inerenti allo stato rilevato delle infrastrutture idriche consegnate dal Comune e incompletezza dei dati messi a disposizione”*;
- in particolare, in ragione delle circostanze di cui al precedente alinea, il soggetto competente in parola ha formulato all'Autorità:
  - istanza - ai sensi di quanto previsto dal comma 5.2, lett. a), della deliberazione 917/2017/R/IDR e dal comma 2.1, lett. a), della deliberazione 547/2019/R/IDR - per la temporanea esclusione (fino al 31 dicembre 2021 - per i Comuni di Percile e di Civitavecchia - con riferimento agli standard specifici di qualità tecnica e fino al 31 dicembre 2020 - limitatamente al Comune di Percile - con riguardo agli standard specifici di qualità contrattuale) dall'applicazione degli indennizzi automatici nel solo perimetro di nuova acquisizione;
  - istanza - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. a), della deliberazione 917/2017/R/IDR e dal comma 2.1, lett. b), della deliberazione 547/2019/R/IDR - per la temporanea applicazione (riferita agli anni 2020 e 2021) dei meccanismi incentivanti di qualità tecnica e di qualità contrattuale introdotti con le richiamate deliberazioni, al perimetro preesistente all'effettuazione delle operazioni di aggregazione gestionale.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riguardo alla programmazione degli interventi afferenti al servizio di misura, vengono in rilievo le seguenti disposizioni recate dal D.M. 93/17:
  - *“per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal presente decreto, la periodicità della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica può essere svolta entro un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto se*

- il relativo termine scade anteriormente” (articolo 18, comma 5);*
- *“per gli strumenti di misura utilizzati nell’ambito delle attività dei servizi dell’energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati nell’ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorità amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi” (articolo 18, comma 7);*
  - ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 332/2020/R/IDR, la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale – Roma, aderendo alla richiesta formulata dalla gestione sopra richiamata, ha trasmesso all’Autorità la relativa istanza di deroga dei termini ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del D.M. 93/17, presentando contestualmente un piano per la sostituzione degli strumenti di misura vetusti;
  - nella menzionata istanza, l’Ente di governo dell’ambito ha precisato che:
    - la medesima è, tra l’altro, motivata dall’esigenza di evitare gli oneri sproporzionati (e i conseguenti riflessi negativi sui corrispettivi applicati all’utenza) che il gestore - in considerazione della vetustà dei propri strumenti di misura - sarebbe chiamato a sostenere per il rispetto dei termini delle verifiche periodiche di cui al citato articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17;
    - nell’ambito del programma di sostituzione (da completarsi entro il 2023) il gestore *“intende promuovere lo sviluppo di un gruppo di misura idrico telegestito, comunicante su rete NB-IoT per la misura dei consumi, (...) e la gestione dei punti di consegna delle utenze idriche”*.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- a fronte degli obiettivi specifici e degli investimenti programmati sopra richiamati, la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma, per il gestore ACEA ATO 2 S.p.A., ha selezionato il tipo di schema regolatorio sulla base:
  - di un elevato fabbisogno di investimenti (ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili), per il quadriennio 2020-2023, in rapporto alle infrastrutture esistenti,
  - di un valore pro capite del  $VRG^{2018}$  superiore al valore stimato per l’intero settore ( $VRG_{pro\ capite\ medio}$ ,  $VRG_{PM}$ ),  
posizionandosi nello *Schema V* della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR;
- le verifiche compiute dall’Autorità hanno accertato uno scostamento tra l’incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno pianificato per il biennio 2018-2019, ravvisando una spesa effettiva per investimenti superiore al fabbisogno pianificato per il citato biennio in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria per il terzo

periodo regolatorio, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato di:

- aver esercitato, ai sensi del comma 5.2 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente  $FNI^{new}$ , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro  $\psi$  - nell'ambito del range (0,4-0,8) - pari a 0,45;
- essersi avvalso della facoltà di applicare l'ammortamento finanziario, di cui al comma 10.6 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR, ricorrendo dunque all'utilizzo di vite utili dei cespiti più brevi rispetto a quelle regolatorie, in ragione dell'entità degli investimenti programmati;
- il medesimo soggetto competente, per il gestore in parola – per il quale è stato riscontrato un margine,  $\Delta Opex$ , dato dalla differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2016 e il costo operativo efficientabile,  $CO_{eff}$ , sostenuto dall'operatore con riferimento alla medesima annualità – ha tra l'altro esplicitato di aver proceduto, ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni  $Opex_{end}^a$  di cui all'articolo 17 del MTI-3, a determinare la quota  $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ , prevista a decurtazione della componente di costo  $Opex_{end}^{2018}$ , sulla base di un valore del coefficiente  $\gamma_{i,j}^{OP}$  pari a  $-\frac{7}{8}$  in ragione:
  - della *classe* della tabella di cui al comma 17.1 del MTI-3, in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello pro capite (riferito al 2016) del costo operativo totale sostenuto;
  - del *cluster* (di cui alla medesima tabella) in cui ricade l'operatore, tenuto conto del relativo costo operativo stimato, calcolato applicando il modello statistico elaborato dall'Autorità;
- conseguentemente per il gestore di cui al precedente alinea – ai fini dell'evidenziazione in bolletta, oltre alla componente UI2, anche della quota  $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$  (da versare a CSEA) volta all'integrazione del meccanismo nazionale per il miglioramento della qualità del servizio idrico integrato secondo le modalità previste dal punto 9 della determina 1/2020-DSID – la medesima quota è stata espressa in unità di consumo e indicata pari a 0,4 eurocent/mc;
- inoltre, con riferimento ai costi operativi connessi a specifiche finalità,  $Opex_{tel}^a$ , di cui all'articolo 18 del MTI-3, il soggetto competente in parola ha evidenziato di aver valorizzato:
  - ai sensi del comma 18.8 del MTI-3, i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica ( $Opex_{QT}^a$ , esplicitandoli in parte come costi ambientali e della risorsa) nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento all'annualità 2019 (risultati di importo inferiore rispetto alla quantificazione della pertinente componente di costo individuata ai fini della determinazione tariffaria 2019), contestualmente provvedendo anche al recupero, a vantaggio dell'utenza, dello scostamento in questione – nonché di quello afferente all'annualità 2018 – nell'ambito delle componenti a conguaglio relative alle

- annualità 2020 e 2021;
- i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità contrattuale,  $Opex_{QC}^a$ , quantificati, ai sensi del comma 18.9, lett. b), del MTI-3, in ragione degli oneri aggiuntivi previsti per il perseguimento degli obiettivi di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 547/2019/R/IDR, contestualmente precisando che: *i) detti costi sono connessi al macro-indicatore MC1 - “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale”, per il quale il gestore medesimo si colloca nella classe B, cui è associato l’obiettivo di miglioramento del livello di partenza; ii) la richiesta in questione è motivata dalla necessità di coprire gli oneri aggiuntivi (concernenti, in particolare spese per il personale e per lo sviluppo di strumenti e sistemi informatici) volti al miglioramento delle “attività di customer caring nei confronti degli utenti che si rivolgono al gestore per l’attivazione di una nuova fornitura o la modifica delle condizioni contrattuali, [nonché] rafforzamento del back office per la gestione delle pratiche da canali asincroni”;*
  - la componente  $OP_{social}^a$  (nel rispetto delle previsioni di cui al comma 18.10 del MTI-3), precisando che la medesima è destinata alla copertura sia degli oneri connessi al mantenimento di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (c.d. bonus idrico integrativo), sia – dal 2021 – dei costi connessi all’intervento di limitazione associabili ai casi di cui al comma 7.3 lett. a) dell’Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR, in considerazione della nuova disciplina in tema di morosità recata dal REMSI). Peraltro, si è provveduto (nell’ambito delle componenti a conguaglio relative all’annualità 2020 e 2021) al recupero, a vantaggio dell’utenza, dello scostamento tra la quantificazione della componente  $OP_{social}$  per gli anni 2018 e 2019 e l’ammontare effettivamente impiegato per l’erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto;
  - ai sensi di quanto previsto dal comma 18.12, lett. a), del MTI-3, la componente  $Op_{COVID}^a$ , in ragione degli oneri aggiuntivi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (legati ad alcune delle misure adottate per il contenimento dei rischi di contagio);
- infine, la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma, in una logica di sostenibilità delle tariffe applicate all’utenza e comunque nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione, ha:
    - indicato le singole componenti di costo ammissibili ai sensi del MTI-3 che non ha ritenuto di coprire integralmente;
    - proceduto alla riallocazione dei conguagli riferiti al periodo 2020-2023,  $Rc_{TOT}$ , prevedendo le modalità del relativo recupero anche successivamente al 2023.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque

ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;

- nelle more della definizione dei contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall’Autorità per il servizio idrico integrato nonché alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2672 del 2021 (in tema di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato), l’Autorità medesima si riserva di valutare gli effetti che da questi deriveranno.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR, per il gestore ACEA ATO 2 S.p.A.:
  - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d’ufficio da parte dell’Autorità, di cui al comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
  - non sussistano le condizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario, di cui all’articolo 8 della medesima deliberazione;
- per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR e dalla determina 1/2020-DSID;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall’Ente di governo dell’ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - con le precisazioni di seguito riportate - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica e contrattuale nell’ambito dell’aggiornamento dello specifico schema regolatorio siano idonee a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative al gestore ACEA ATO 2 S.p.A., nonché un adeguato svolgimento dei servizi resi all’utenza;
- in particolare, tenuto conto delle variazioni del perimetro gestito dall’operatore in parola - in un’ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico finanziario e secondo criteri di efficienza - sia opportuno:
  - accogliere, con riferimento al solo perimetro acquisito da ACEA ATO 2 S.p.A. a seguito delle riferite operazioni di aggregazione gestionale, l’istanza presentata dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma - ai sensi di quanto previsto al comma 5.2, lett. a), della deliberazione 917/2017/R/IDR e dal comma 2.1, lett. a), della deliberazione 547/2019/R/IDR - per la temporanea esclusione dall’applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard specifici di qualità tecnica (per i Comuni di Civitavecchia e Percile, fino al 31 dicembre 2021) e contrattuale (limitatamente al Comune di

- Percile, fino al 31 dicembre 2020), atteso che è stato individuato l'arco temporale necessario a rendere effettiva la fruibilità delle prestazioni agli utenti finali;
- accogliere l'istanza, riferita agli anni 2020 e 2021, presentata dal medesimo Ente di governo dell'ambito - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. a), della deliberazione 917/2017/R/IDR e dal comma 2.1, lett. b), della deliberazione 547/2019/R/IDR - per la temporanea applicazione dei meccanismi incentivanti di qualità tecnica e di qualità contrattuale (introdotti con le richiamate deliberazioni) al perimetro gestionale preesistente alle citate operazioni di aggregazione, attesa la necessità di evitare effetti distorsivi nell'implementazione iniziale dei meccanismi in parola;
  - inoltre, alla luce del piano pluriennale di sostituzione degli strumenti di misura esistenti presentato dal medesimo Ente di governo dell'ambito per il gestore in oggetto, possa essere accolta - ai sensi di quanto previsto dal punto 1 della deliberazione 332/2020/R/IDR, in attuazione dell'articolo 18, comma 7, del D.M. 93/17 - la richiesta di deroga dal rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 5, del medesimo decreto ministeriale, atteso che - come evidenziato dal soggetto competente - le verifiche periodiche degli strumenti di misura previste dalla richiamata normativa comporterebbero oneri sproporzionati per il gestore in parola, tali da rendere opportuno, anche al fine di contenere gli impatti tariffari sull'utenza, procedere con il piano di sostituzione proposto;
  - nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti per i riferiti adeguamenti agli standard di qualità tecnica e contrattuale, per finalità sociali e per la gestione dell'emergenza da COVID-19, sia opportuno accogliere le istanze per il riconoscimento delle connesse componenti di costo previsionali ( $Opex_{QT}^a$ ,  $Opex_{QC}^a$ ,  $OP_{social}^a$  e  $Op_{COVID}^a$ ), presentate dall'Ente di governo per l'operatore in parola, riservandosi di verificare il recupero di eventuali scostamenti nell'ambito delle componenti a conguaglio, secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal comma 27.1 del MTI-3;
  - il piano economico-finanziario, nel quale risulta esplicitata la predisposizione tariffaria riportata nella Tabella 1 dell'Allegato B, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
  - a seguito della riallocazione dei conguagli operata dall'Ente di governo in oggetto, sia opportuno esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato B la quota residua delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 27 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR, il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2023;
  - la menzionata proposta tariffaria comunicata all'Autorità appare adeguata a garantire che la gestione del servizio idrico avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario

## **DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al periodo 2020-2023 considerato dal MTI-3, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 4 della deliberazione 580/2019/R/IDR, proposto dall' Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma per il gestore ACEA ATO 2 S.p.A., approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. tenuto conto degli obiettivi specifici riportati nell'Allegato A, di approvare - quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 - i valori del moltiplicatore *g* di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, secondo quanto disposto dal comma 5.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
3. di esplicitare, nella Tabella 2 dell'Allegato B, la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'articolo 27 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2023;
4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, che i valori del moltiplicatore *g* per le annualità 2022 e 2023 siano eventualmente rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 8 della deliberazione in parola;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

11 maggio 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*